

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NELL'APPALTO DI SERVIZI PRESTATI ALL'ESTERNO DELLE SEDI A.S.M.

ART. 1. GENERALITA'

Il presente titolo costituisce parte integrante del contratto che A.S.M. stipula con la Ditta affidataria per l'appalto dei servizi da effettuarsi, se del caso, anche tramite il ricorso al subappalto nel rispetto delle limitazioni ed i vincoli stabiliti dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.

Il presente documento stabilisce come prima regola per la Ditta, che l'adempimento del contratto dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di tutela ambientale.

Rientra tra gli oneri della Ditta l'organizzazione delle proprie attività svolte sull'intero territorio della Provincia di Prato; a tale scopo sarà cura della Ditta predisporre gli adempimenti necessari al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. oltre a quanto previsto dal D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dalla L.R. Toscana 38/07 e s.m.i..

Il servizio andrà gestito con personale e mezzi di entità e caratteristiche adeguate, anche in funzione dei tempi e dei programmi di esecuzione.

A.S.M. si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei servizi, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

L'A.S.M. può procedere, anche su semplice richiesta verbale, a visionare ed avere copia di tutta la documentazione connessa all'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte della Ditta.

Si fa presente che qualora la Ditta proceda al subappalto di parte dei servizi, sempre nel rispetto di quanto indicato dalle norme vigenti, Essa dovrà coordinarsi e cooperare con il/i subappaltatore/i ai fini della eliminazione o, nel caso in cui ciò non sia possibile, della riduzione dei rischi derivanti dall'interferenza tra le lavorazioni, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08.

In tal caso i lavori potranno iniziare, o proseguire, solo nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/08, evidenziato, anche, dalla realizzazione, a cura della Ditta, di un documento riportante i rischi dovuti all'interferenza tra le lavorazioni e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

Resta fermo l'obbligo di da parte di A.S.M. di informare, laddove possibile, La Ditta sui rischi presenti nell'ambiente in cui Essa va ad operare e la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (cosiddetto "DUVRI") nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08.

ART. 2. DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA SICUREZZA NEI SERVIZI

La Ditta aggiudicataria deve:

- Aggiornare e trasmettere preventivamente ad A.S.M., se necessario rispetto a quanto consegnato in sede di verifica dell'idoneità tecnico professionale, la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto 81 aggiornata relativamente ai servizi da effettuare, oppure, nel caso in cui l'impresa abbia usufruito della possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, come previsto dall'articolo 29 comma 5 del Decreto 81, un documento

contenenti i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione relative all'appalto;

Tale valutazione o documento sui rischi e misure di prevenzione e protezione deve essere trasmesso per conoscenza al Rappresentante dell'appalto di A.S.M. prima dell'inizio dei lavori; in assenza di esso i lavori non possono cominciare.

La Ditta affidataria dovrà inoltre vigilare sull'attività degli eventuali subappaltatori cui è ricorso, sempre nel rispetto di limitazioni e vincoli previsti dalla legislazione vigente.

La Ditta affidataria è ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione utile a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, in attesa della definizione delle modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) della la L.R. Toscana 38/07 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri previsti per lavori di importo superiore ad Euro 1.500.000,00 .

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Per quanto riguarda le operazioni necessarie alla realizzazione dei servizi, dopo aver preventivamente verificato tutti i luoghi in cui questi devono essere effettuati ai fini della scelta del modo migliore per procedere, prima di effettuare dette operazioni la Ditta dovrà, comunque, sempre provvedere a verificarne la fattibilità in condizioni di salute e sicurezza, ciò allo scopo di eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'interferenza con eventuali agenti esterni.

Qualora la Ditta verifichi la non fattibilità delle operazioni in salute e sicurezza, essa non deve effettuare tali operazioni; in alcun modo le operazioni potranno essere eseguite se non saranno state adottate preventivamente tutte le misure di prevenzione e protezione più idonee; in tali casi la Ditta deve immediatamente darne comunicazione ad A.S.M. S.p.A..

Le misure di prevenzione e protezione consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti punti.

- A seconda dell'intervento, munirsi delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari al suo svolgimento in sicurezza.
- Recintare e segnalare opportunamente l'area operativa interessata dai servizi.
- La delimitazione e la segnalazione dell'area sopra detta all'interno della carreggiata dovrà essere conforme alle norme vigenti ed in particolare al Codice della strada (qualora si operi sulla carreggiata).
- Sul luogo dell'intervento non effettuare operazioni non comprese in quelle oggetto del presente capitolato (e, nel caso in cui si utilizzi un ponte mobile sviluppabile su carro, non uscire all'esterno del cestello ed utilizzare l'attrezzatura conformemente alle istruzioni del costruttore oltre che delle norme vigenti).
- Prestare attenzione alle operazioni di salita e discesa dagli automezzi utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio.
- Verificare la presenza, nelle zone interessate dai servizi, di recettori sensibili e, comunque, intraprendere le azioni dovute ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, conformemente

al regolamento comunale di classificazione acustica del territorio, e, tra gli altri, della riduzione delle polveri eventualmente prodotte nel corso dei lavori.

La Ditta, mediante la preventiva verifica della fattibilità delle operazioni dovrà quindi verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nelle aree interessate ai servizi, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di rendere edotti i propri lavoratori; tale attività preventiva di verifica dei rischi presenti dovrà essere effettuata su tutto il territorio nel quale verranno effettuati i servizi indicati nel presente capitolato.

ART. 3. PERSONALE DELLA DITTA

La Ditta dovrà comunicare all'Azienda, i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento da quanto richiesto nell'oggetto del contratto.

L'elenco del personale conterrà l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato.

L'effettuazione dei lavori sarà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

A.S.M. si riserva la facoltà in qualunque momento a suo insindacabile giudizio e senza doverne dare giustificazione alcuna, la sostituzione del personale incaricato del servizio.

La Ditta dovrà provvedere affinché ogni dipendente, compresi quelli operanti in subappalto, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Il personale che non risulterà identificabile verrà allontanato.

La Ditta dovrà preventivamente comunicare all'A.S.M. ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale.

E' fatto obbligo ai dipendenti della Ditta di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi l'impresa oltre al mantenimento del decoro personale.

La Ditta si impegna ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo disciplinato dal contratto Collettivo Nazionale di lavoro del proprio settore di attività e da quelli locali o Aziendali integrativi.

La Ditta si impegna inoltre ad assolvere in favore dei propri dipendenti tutti gli adempimenti contributivi assicurativi e previdenziali regolati e previsti dai sopra richiamati contratti e dalle vigenti norme di legge.

L'Azienda, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, anche presso la sede della Ditta al controllo di documenti (libro paga e matricola o libro unico del lavoro, libretti di lavoro, ecc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte di quest'ultimo alle obbligazioni di cui ai punti precedenti, oltre comunque alla obbligatoria acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 4. COMPORTAMENTO di SICUREZZA DEL PERSONALE

La Ditta deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di tutela ambientale.

In particolare impone al proprio personale il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di tutela ambientale, individuando sempre, tra l'altro, un lavoratore "preposto" che, conformemente al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'interno di ogni squadra che opera sul luogo in cui devono essere effettuati i servizi controlli e pretenda tale rispetto.

A.S.M. si riserva di pretendere l'allontanamento del personale della Ditta Affidataria che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti disposizioni legislative e

regolamentari nell'effettuazione delle varie attività, applicando, se del caso, le sanzioni previste nel presente capitolato.

ART. 5. MACCHINE ED ATTREZZATURE

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera di proprietà della Ditta che la stessa intenderà usare nella esecuzione della gestione di cui al contratto dovranno essere conformi alle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Tutte le attrezzature impiegate per lo svolgimento dell'appalto devono essere dotate di marcatura CE e, in particolare, le macchine devono rispondere ai requisiti del D.P.R. 459/96 (atto di recepimento della direttiva macchine); le macchine immesse sul mercato o messe in servizio prima del 21/09/1996 devono essere corredate da specifica documentazione che ne attesti la conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Dove le attrezzature debbano essere sottoposte a verifiche obbligatorie (ad esempio mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, piattaforme di lavoro elevabili ecc.) esse devono essere accompagnate dalle attestazioni delle avvenute verifiche con esito positivo; laddove vi sia un obbligo di verifica periodica non a cura del servizio pubblico (ad esempio nel caso dei ponteggi metallici o di funi e catene) le registrazioni delle suddette verifiche devono altresì accompagnare l'attrezzatura.

L'impiego di qualsiasi autoveicolo o mezzo di proprietà della Ditta Affidataria per l'esecuzione del servizio dovrà essere preventivamente comunicato ad A.S.M. S.p.A. mentre l'eventuale impiego all'interno di unità locali di A.S.M. dovrà essere da questa preventivamente autorizzato (ad esempio per il conferimento di rifiuti originati dai lavori effettuati) al fine di porre in essere preventivamente a quanto dovuto ai sensi dell'articolo 26 del Decreto 81 (informazione sui rischi presenti e misure di prevenzione e protezione e, se necessario, DUVRI).

A tal fine la Ditta deve comunicare all'Azienda, prima dell'inizio delle lavorazioni il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alle persone addette alla guida di automezzi che intende utilizzare.

ART. 6 RAPPRESENTANZA DELLA DITTA AFFIDATARIA

Il rappresentante della Ditta dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche per l'esecuzione dei servizi e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Allo stesso la Ditta conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di rappresentarlo utilmente nei confronti dell'A.S.M. che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto d'affidamento.

Il rappresentante della Ditta avrà l'obbligo di reperibilità continuata.

Il nominativo del rappresentante (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) e quello del/i preposto/i devono essere comunicati ad A.S.M. prima dell'inizio dei lavori.

La persona designata (e i suoi eventuali sostituti) dovranno essere di gradimento dell'Azienda, che ne potrà chiedere l'allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata alla Ditta.

ART. 7. RAPPRESENTANZA DELLA A.S.M.

Per la direzione dell'affidamento A.S.M. provvederà a nominare uno o più incaricati oltre al Direttore dei lavori di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 163/06.

I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati alla Ditta prima dell'inizio delle lavorazioni.

In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente, il rappresentante dell'A.S.M. può esercitare controlli sull'adempimento da parte della Ditta di quanto previsto nel presente documento.

Egli ha l'obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al responsabile della direzione del contratto di affidamento sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate. Nel caso di pericolo grave ed imminente, il rappresentante di A.S.M. può, di propria iniziativa, sospendere il servizio.

Il rappresentante dell'Azienda:

- ✓ cura i rapporti con il rappresentante della Ditta di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza (insieme ad eventuali apporti specialistici),
- ✓ promuove e cura il coordinamento della sicurezza con la collaborazione del rappresentante della Ditta in tutti i casi in cui eccezionalmente si presenti la necessità di eseguire dei lavori contemporaneamente ad A.S.M. con interferenza tra le lavorazioni, in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare, da quanto previsto all'articolo 26 del medesimo decreto,
- ✓ può in ogni momento verificare, anche tramite indagini sul territorio, la corretta esecuzione del servizio anche dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro,
- ✓ può essere presente, insieme a tecnici di riferimento dell'Azienda, durante l'effettuazione delle operazioni, ai fini della verifica del rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro

ART. 8. SITUAZIONI PARTICOLARI

Il personale della Ditta non avrà alcun rapporto con i dipendenti e le unità locali di A.S.M. ad eccezione dei casi in cui dovrà conferire presso gli impianti aziendali, se necessario, i rifiuti provenienti dai servizi effettuati.

Tutte le richieste inerenti il servizio da svolgere o altre problematiche eventualmente insorte, dovranno essere inoltrate dal rappresentante della Ditta o dalla Ditta al rappresentante dell'A.S.M..

Nel caso di ESIGENZE ECCEZIONALI E NON PREVISTE di interferenza tra i lavori svolti dalla Ditta e quelli effettuati da A.S.M. nella medesima area di lavoro o in aree adiacenti, il rappresentante dell'A.S.M. e la Ditta Affidataria o il suo rappresentante coordineranno PREVENTIVAMENTE gli interventi di prevenzione e protezione con i tempi ed i modi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare, da quanto previsto all'articolo 26 del medesimo decreto attraverso anche l'eventuale stesura del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), limitatamente alle operazioni di conferimento di rifiuti all'interno degli impianti aziendali.

La Ditta, dunque, nel caso in cui debbano svolgersi servizi non specificamente previsti o prevedibili in fase contrattuale, prenderà tutti gli accordi necessari con il rappresentante di A.S.M. prima di eseguire qualsiasi lavorazione in qualsiasi reparto o area.

Ciò sia per la eventuale evidenziazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività dell'A.S.M. o condizionare la medesima.

I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento della fornitura.

La Ditta è obbligata ad informare A.S.M. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione; la violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta deve comunque partecipare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, ad una riunione di coordinamento indetta da A.S.M. al fine di fornire, ciascuno per le proprie

competenze ed attribuzioni, dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

ART. 9. INFORTUNI O INCIDENTI

In caso di infortunio o di incidente, anche a carico dei subappaltatori, ovvero di accertamento da parte della Ditta di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà informare il rappresentante di A.S.M., entro 24 ore con allegata relazione sulla dinamica, per mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati. A.S.M., di sua iniziativa, può procedere al controllo del registro degli infortuni.

ART. 10 SUBAPPALTO

Qualora la Ditta ricorra al subappalto questo deve essere svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006.

Per quanto previsto dalla L.R. Toscana 38/07 e s.m.i. gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto; il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall'articolo 16 della L.R. Toscana 38/07 e s.m.i..

5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:

- a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto (leggi "valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08");
- b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.

ART. 11. SANZIONI

Il responsabile della direzione dei contratti di affidamento dell'A.S.M. potrà adottare nei confronti della Ditta i seguenti provvedimenti, ritenuti necessari, considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- ✓ contestazione
- ✓ richiamo scritto
- ✓ allontanamento di personale
- ✓ allontanamento del rappresentante della Ditta
- ✓ sospensione dei lavori
- ✓ cancellazione della Ditta dall'elenco fornitori
- ✓ risoluzione del contratto.

La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte dell'A.S.M. sulla idoneità delle modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.